

II

MOZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE SUL DISEGNO DI LEGGE CHE PRECEDE

Il giorno 31 gennaio 1960, alle ore 11, si è riunito in Bologna, via Guerrazzi n. 1, il Consiglio direttivo dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, presenti il presidente dell'Associazione prof. Enrico Redenti e i consiglieri prof. Enrico Tullio Liebman, prof. Salvatore Satta, cons. dott. Mario Stella Richter, prof. Tito Carnacini, prof. Gianantonio Micheli e prof. Carlo Furno.

Assenti giustificati i professori Francesco Carnelutti, Antonio Segni e Nicola Jaeger. Presiede il prof. Redenti, funge da segretario il prof. Tito Carnacini.

O m i s s i s

4) A questo punto il presidente ricorda come in una seduta del dicembre scorso il Consiglio dei ministri abbia approvato uno schema di disegno di legge contenente « Modificazioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice » e come tale schema sia per essere sottoposto all'esame del Parlamento. In considerazione dell'importanza di questa progettata riforma il presidente propone che il Consiglio direttivo esprima in proposito il suo avviso. Siccome tutti i presenti si dichiarano pienamente d'accordo con il presidente, questi dà inizio all'esame del disegno di legge. Al termine di un'ampia e dettagliata discussione viene approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio direttivo dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, preso in esame il progetto di modificazioni al codice di procedura civile, di cui è stata deliberata la presentazione al Parlamento senza averlo preventivamente comunicato alle Facoltà universitarie nè agli Ordini forensi come sarebbe stato desiderabile, e di cui è stato possibile avere solo ufficiosamente notizia,

r i l e v a

innanzitutto come non sembrano soddisfacenti nè adeguate allo scopo le disposizioni che dovrebbero condurre, com'era nei voti, ad uno snellimento del processo di cognizione in sede di trattazione preliminare mentre del tutto trascurate risultano altre esigenze pur vivamente sentite specie nei riguardi del processo esecutivo. Per il resto il progetto contiene numerosi ritocchi, alcuni dei quali di secondaria importanza e parecchi inopinati o quanto meno discutibili, tanto è vero che la grande maggioranza dei componenti del Consiglio li reputa deprecabili, mentre tutti concordano nell'auspicarne una più matura e cauta ponderazione. Così dicasi, ad esempio, per quanto concerne sia i ritocchi con i quali si vorrebbe escludere l'intervento del cancelliere a scopo di

documentare con pubblica fede attività processuali delle parti o del giudice*, sia gli altri con i quali si propone di eliminare la sottoscrizione di tutto il collegio giudicante nelle sentenze, sostituendola con una incolore ed inadeguata sottoscrizione del dispositivo.

Qualche altro ritocco appare certamente degno di approvazione, come la soppressione del deposito per multa, ma a tale effetto sarebbe sufficiente e più congrua una leggina di un articolo unico, di facile e sicuro coordinamento con tutte le disposizioni del codice interessate a tale istituto. Più importanti sono senza dubbio le innovazioni proposte nel campo dei sequestri e fra queste era ed è plausibile quella che ne ammette la revoca per sentenza eventualmente suscettibile di esecuzione provvisoria. Non altrettanto si può essere d'accordo però sulle altre che introducono un'opposizione al provvedimento di concessione del sequestro distinta dal giudizio di convalida, mentre encomiabile la proposta di fare rivivere le norme relative al tentativo obbligatorio di comporre le controversie individuali di lavoro, affidando questo compito ad un organo amministrativo qual'è l'ufficio provinciale del lavoro.

Per queste considerazioni il Consiglio direttivo auspica una completa ed accurata rielaborazione del progetto di riforma prima che sia sottoposto al Parlamento, e ciò in relazione anche a quell'adeguamento dei mezzi (uomini e cose) necessari per espletare la funzione giudiziaria, che da tempo è invocato e per il quale sono state finora annunciate soltanto alcune opportune provvidenze ».

O m i s s i s

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(prof. TITO CARNACINI)

Il Presidente
(prof. ENRICO REDENTI)

* Il rilievo si riferisce al testo dello « schema di disegno di legge », anteriore al « disegno di legge » nella definitiva redazione che risulta dagli « Atti Parlamentari » (vedi citazione a p. 112). Con la soppressione dell'art. 8 di detto schema, il punto è da considerare superato.